



## Comunicato n. 1 2012: dettagli sulla nuova Tassa di stazionamento

(legge 22/12/ 2011 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 - Supplemento ordinario n. 276)

Dal 1° Maggio 2012 tutte le unità da diporto che stazionino nei porti marittimi nazionali, che navighino o che siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati, sono soggette ogni anno al pagamento della tassa di stazionamento, calcolata in base alla tariffa giornaliera sotto riportata.

### Tariffa giornaliera in vigore dal 1° Maggio 2012

Lunghezza dell'unità da diporto		
Da metri	A metri	Euro/giorno
10.01	12.00	5
12.01	14.00	8
14.01	17.00	10
17.01	24.00	30
24.01	34.00	90
34.01	44.00	207
44.01	54.00	372
54.01	64.00	521
64.01	oltre	703

### Riduzioni della tariffa

Secondo quanto previsto al comma 3, la tassa di stazionamento, calcolata in base alla tariffa giornaliera di cui sopra, è ridotta alla metà nel caso si tratti di:

- unità a vela con motore ausiliario;
- unità di lunghezza fino a 12 metri, utilizzata esclusivamente dal proprietario residente, come proprio mezzo di locomozione abituale, nei comuni ubicati nelle isole minori italiane oppure nella laguna di Venezia.

### Riduzione della tariffa per vetustà dell'unità da diporto

Il comma 15-ter, aggiunto dalla legge di conversione del decreto, ha inoltre introdotto un'ulteriore riduzione della tassa di stazionamento in funzione degli anni trascorsi dalla costruzione dell'unità da diporto come indicato dalla seguente tabella:

Anni dell'imbarcazione	Riduzione della tassa
5	15%
10	30%
15 e oltre	45%

La riduzione della tassa per vetustà si applica alla tariffa eventualmente già ridotta secondo quanto disposto dal comma 3 di cui sopra. Il numero di anni indicato decorre dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione dell'unità da diporto. Pertanto se ad esempio un'imbarcazione viene ultimata il 10 Gennaio 2012, la data da prendere come riferimento sarà il 1° Gennaio 2013 ed avrà pertanto 5 anni (15% di riduzione della tariffa) a partire dal 2018.

Ai fini dell'applicazione e del calcolo della tassa di stazionamento dovuta, la lunghezza in metri dell'unità da diporto cui fare riferimento è quella misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, corrispondente al vecchio concetto di "**lunghezza fuori tutto**" al netto di eventuali appendici aggiunte, quali ad esempio piattaforme, plancette, bompressi, ecc. che siano smontabili senza arrecare danni alla struttura dello scafo e/o all'appendice stessa.



## Definizione Lunghezza fuori tutto

Il codice della nautica rinvia la misurazione della lunghezza delle unità da diporto agli standard armonizzati. La lunghezza effettiva (Over All), risultante dalla documentazione rilasciata dal costruttore, **è annotata sulla licenza di navigazione dell'unità**. In passato tale parametro aveva una particolare rilevanza, in quanto su di esso veniva calcolata la tassa di stazionamento. Ma ora, con la soppressione di quel tributo, ha perduto quella fiscalità che l'aveva caratterizzato.

Esso comunque rappresenta un particolare requisito ai fini dell'obbligatorietà - o meno - dell'iscrizione nei registri (è obbligatoria quando l'unità sia a vela che a motore supera i 10 metri) nonché come parametro di riferimento per l'applicazione delle tariffe di ormeggio nelle strutture ricettive della nautica (porti, approdi turisti e punti di ormeggio). Con il rinvio alla normativa armonizzata sono stati unificati i parametri di riferimento mettendo in condizione i costruttori e gli organismi tecnici di operare con omogeneità, secondo le norme EN e ISO cioè a livello comunitario e internazionale.

In proposito si evidenzia che la norma standard EN/ISO/DIS 8666 Small Craft Principal Data, oltre a fornire gli elementi di definizione della lunghezza dello scafo, traccia anche gli schemi grafici necessari alla comprensione univoca. La norma in esame, la possiamo così riassumere: tutto ciò che è strutturale fa parte della lunghezza dello scafo, ciò che è smontabile o aggiunto con bullonature (come appendici, piattaforme, ecc.) non va considerato.

## Pagamento

Il comma 7 demanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (tuttora non emanato) le modalità ed i termini di pagamento della tassa di stazionamento, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo.

Il comma 8 stabilisce che la ricevuta di pagamento, anche elettronica, dovrà essere esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane oppure all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

L'omesso, ritardato o parziale pagamento della tassa di stazionamento (comma 10) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200% al 300% dell'importo non versato oltre all'intero importo della imposta dovuta.

Le Capitanerie di porto, gli organi di polizia giudiziaria e tributaria e tutte le altre forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare (comma 9) possono effettuare il controllo dell'avvenuto pagamento della tassa di stazionamento elevando verbale, in caso di violazione, da trasmettere alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa .

## Esclusioni dal pagamento

Sono escluse dal pagamento della tassa di stazionamento:

- unità da diporto di proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
- unità obbligatorie di salvataggio;
- battelli di servizio, purché rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;
- unità che si trovino in un'area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio (comma 5-bis);
- unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
- unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
- unità ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita ed in attesa del perfezionamento dell'atto.